

RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL LAVORO


Fondata da ALDO CESSARI

Direttore responsabile
GIUSEPPE PERA

Vice direttore
PIETRO ICHINO

Comitato scientifico

RAFFAELE DE LUCA TAMAUO - GIUSEPPE FERRARO
MARIO FRANCESCHELLI - EDOARDO GHERA - MARIO GRANDI
GIUSEPPE FEDERICO MANCINI - LUIGI MONTUSCHI
RENATO SCOGNAMIGLIO - LUCIANO SPAGNUOLO VIGORITA
GIUSEPPE SUPPIEJ



estratto

INTERVISTA A LUIGI MENGONI

a cura di PETRO ICHINO

Luigi MENGONI è nato a Trento il 25 agosto 1922, si è laureato in giurisprudenza all'Università Cattolica nel giugno 1944, relatore Mario RORONDI, con una tesi di diritto commerciale sulle società irregolari. Nel novembre del 1945 è stato nominato assistente all'Istituto giuridico. Ha vinto il concorso a cattedra nel novembre 1950 ed è stato quindi chiamato come professore straordinario di diritto civile nella facoltà di giurisprudenza dell'Università di Trieste il 1° febbraio 1951. Nel dicembre 1954 è stato trasferito alla cattedra di diritto commerciale nella facoltà di giurisprudenza dell'Università Cattolica di Milano. Nel 1957 è passato alla cattedra di diritto civile, che ha tenuto fino al 1987, quando è stato nominato dal Presidente della Repubblica giudice della Corte costituzionale. È socio nazionale dell'Accademia dei Lincei. Abita in una bella casa nel cuore di un vecchio quartiere operaio, alla periferia nord di Milano, dove oggi mi riceve (*).

*

Professor Mengoni, vorremmo che Lei raccontasse, per i lettori della Rivista, soprattutto per i più giovani, della mia generazione e di quella che viene ancora dopo, ciò che solitamente non si racconta nei libri o a lezione, ma soltanto agli amici stretti: le Sue prime esperienze di lavoro nell'università, chi sono stati i Suoi Maestri, che cosa soprattutto ricorda di loro, quali sono stati i Suoi primi contatti con il diritto del lavoro.

(*) L'intervista ha avuto luogo il 13 gennaio 1992.

Miei Maestri diretti furono Francesco MESSINEO e Domenico BARBERO, due personalità di studiosi profondamente diverse. Ma devo molto anche ad Antonio CIRCÙ e a Francesco SANTORO PASSARELLI, dai quali sono sempre stato incoraggiato e aiutato. CIRCÙ era ordinario di diritto civile a Bologna, ma insegnò per lunghi anni anche all'Università Cattolica in qualità di incaricato: teneva ad anni alterni un corso di diritto agrario e uno di diritto industriale. Io capitai in quest'ultimo; ricordo l'impressione sugli studenti del suo argomentare serrato, nutrito da una conoscenza perfetta del sistema del diritto privato in tutte le sue articolazioni. Con SANTORO non ho avuto la fortuna di rapporti molto frequenti, ma l'ho sempre considerato un modello per il rigore del linguaggio e la capacità di chiarificazione dei problemi.

Per un certo periodo della Sua vita scientifica Lei ha avuto anche un'esperienza di « commercialista »: si può dire che i professori di diritto commerciale siano un tipo accademico diverso dai civilisti?

I tipi « accademici » sono, per usare un aggettivo alla moda, trasversali, si riproducono in tutte le discipline, e non vorrei proprio parlarne. Parliamo piuttosto di figura o personalità di studiosi. Durate il periodo da Lei ricordato (circa una decina di anni) ho avuto la ventura di collaborare assiduamente prima con Alberto ASQUINI, che nel 1953 mi nominò condirettore, insieme col compianto Angelo DE MARTINI, della *Rivista del diritto commerciale*, della quale era direttore, e più tardi anche con Tullio ASCARELLI, che nel 1956, insieme con un gruppo di studiosi milanesi, fondò la *Rivista delle società*.

ASQUINI e ASCARELLI possedevano una solida preparazione civilistica (come in genere i commercialisti: basti pensare a GRAZIANI, BIGIAVI, DALMARTELLO, AULETTA e OPPO, e ai loro allievi), ma avevano una personalità scientifica diversa dai Maestri del diritto civile, direi un modo diverso di vedere i problemi e le vie di soluzione, nel quale era riconoscibile la compo- nente vivantiana della loro formazione. ASQUINI era di scuola tedesca, ma con una *subtilitas* tutta particolare, una intelligenza acutissima delle cose (fu uno dei primi a studiare l'argomentazione dalla « natura delle cose ») e una capacità straordinaria

di scarnificare le questioni. ASCARELLI aveva una personalità multiforme, una cultura cosmopolitica e una capacità sorprendente di inserire il sapere empirico nell'argomentazione giuridica senza sminuirne il rigore. Era un conversatore affascinante; metteva a suo agio l'interlocutore, chiunque fosse, non si dava nessuna importanza, come ASQUINI del resto. Essi hanno influito moltissimo sulla mia maturazione scientifica.

Come andò che decise di occuparsi del diritto delle successioni?

Fu CIRCÙ che, tramite MESSINEO, mi affidò questa parte del codice per il *Trattato di diritto civile e commerciale* diretto dai medesimi. Non potevo schermarmi, avendo già una pratica approfondita di tale materia, che ancor oggi trovo di grande interesse teorico. Del resto le successioni per causa di morte sono un tema classico del diritto civile, col quale si sono cimentati quasi tutti i massimi civilisti della prima metà del secolo, da VENEZIAN a NICOLA COVELLO a CIRCÙ a SANTORO PASSARELLI e NICOLÒ. Oggi è di moda dire che la materia ha perso importanza, il che, se non da altro, è smentito dall'andamento del mercato delle trattazioni di diritto successorio. In realtà la funzione socio-politica del diritto successorio non tanto è decaduta, quanto è mutata.

E come fu che Lei incominciò ad occuparsi di diritto del lavoro?

Come sono arrivato ad occuparmi di diritto del lavoro è una storia curiosa, che racconto non per rievocare una vicenda personale, ma per ricordare le condizioni in cui alla fine degli anni quaranta versava questo giovane e ribelle virgulto del diritto privato. Per lunghi anni il diritto corporativo fu insegnato per incarico, alla Cattolica, da Lodovico BARASSI, il quale cessò l'insegnamento nel 1943. Sebbene sia considerato unanimemente il padre del diritto del lavoro in Italia, non lasciò allievi in questa disciplina, sicché, finita la guerra e ripristinato l'insegnamento fondamentale di diritto del lavoro, la mia facoltà non riuscì a trovare un professore della materia o di materia affine disposto a trasferirsi a questa cattedra. I privatisti e i processualisti decisero allora di farsene carico a turno, un anno per

ciascuno. Ricordo assai bene l'anno in cui il diritto del lavoro fu insegnato dal prof. GARBAGNATI, perché gli prestai assistenza agli esami. Giunto il turno di MESSINEO, che non aveva un carattere facile, egli non ne volle sapere: accettò il conferimento dell'incarico solo alla condizione che l'insegnamento fosse di fatto tenuto da un supplente, nella persona del suo assistente, che nella specie ero io. L'anno successivo la facoltà mi affidò direttamente l'incarico, benché non fossi libero docente, e così dal novembre 1948 fino all'ottobre 1987 ho insegnato ininterrottamente anche questa materia; un anno in più del diritto civile, che incominciai a insegnare nel 1949.

Il diritto del lavoro negli anni Cinquanta era forse studiato di più dall'altra parte delle Alpi.

Non dimentichiamo che in quegli anni, almeno nella seconda parte del decennio, si formarono alcuni eminenti studiosi italiani di questa disciplina. Si può dire piuttosto che in quegli anni in Francia e in Germania vi era un pluralismo scientifico maggiore che in Italia. Basti pensare agli indirizzi scientifici diversi di NIPPERDEY e di NIKITSCH in Germania, o di DURAND e di LYON CAEN in Francia. A questo proposito la mia formazione come cultore di diritto del lavoro ha un debito non piccolo verso Paul DURAND. Da lui ho imparato molto negli anni dal 1955 al 1960 in cui fu presidente del Comitato di esperti, nel quale ebbi l'onore di rappresentare l'Italia, nominato dall'Alta Autorità della Ceca per lo studio comparato del diritto del lavoro e della previdenza sociale nei sei Paesi membri. Ne uscì una serie di monografie abbastanza note anche da noi. Era un uomo affabile, ma energico, che seppe imprimere un ritmo intenso ai lavori del Comitato. Alle sedute bisognava andare molto preparati perché faceva un mucchio di domande, anche minuziose.

Perché non ha mai pubblicato le Sue « Lezioni » ciclostilate del 1964?

Perché erano largamente incomplete e non riuscivo a trovare il tempo per portare a termine la redazione scritta. Coltivare insieme due materie, e anzi tre (anche il diritto commerciale) per una decina d'anni, è interessante e formativo, ma rende difficile trovare il tempo di scrivere un manuale.

Per tornare al Suo insegnamento, quali libri di testo indicava agli studenti per la preparazione dell'esame di diritto del lavoro?

Per molti anni indicai un solo testo, ed è facile indovinare quale fosse. Nell'ultimo periodo lasciai libertà di scelta. Altesame raramente domandavo allo studente su quale testo si fosse preparato. Ho l'impressione che i non frequentanti sceglieressero per lo più le *Nozioni* di SANTORO-PASSARELLI, integrate, per la parte di diritto sindacale, col *Corso* di GIUGNI.

Ci parli dei Suoi scritti. Per incominciare, di quello a cui è rimasto più affezionato, se ce n'è uno.

Non sono uno che si affeziona ai propri scritti. Semmai ricordo con qualche soddisfazione quelli in cui ho avuto occasione di portare un contributo alla storia dei dogmi. Del resto, come scrive Max WEBER, ognuno di noi sa che il proprio lavoro scientifico è condannato a invecchiare, ad essere superato, e non solo da nuove ricerche più avanzate di altri, ma anche dalla propria maturazione interiore, che non può dirsi mai compiuta. A me è capitato addirittura di sentire il bisogno, dopo vent'anni, di riscrivere da cima a fondo il mio primo libro: ne è venuta fuori una cosa del tutto diversa.

Il Suo scritto civiltistico più conosciuto e studiato dai laureati è quello sulle obbligazioni « di risultato » e « di mezzi » del 1954. Anche questo, a distanza di tempo, lo riscriverebbe in modo diverso?

Per me questo lavoro tiene ancora in gran parte. Ad alcune rettifiche e integrazioni, per le quali occorreva una riflessione più raffinata sullo sviluppo dottrinale, ho provveduto nella voce *Responsabilità contrattuale*, apparsa in un volume recente dell'*Enciclopedia del diritto*.

Esistono, a Suo avviso, oggi in Italia, oltre che delle scuole giustaristiche in senso « accademico », anche delle vere e proprie scuole in senso scientifico?

La risposta è negativa se per « scuola » intendiamo un gruppo di studiosi (non necessariamente legato a un caposcuola) che sviluppano la ricerca scientifica sulla base di un patrimonio

ideale comune, di cultura e di scopi, e con una forte caratterizzazione metodologica unitaria. In questo senso il caso-limite è quello dei giuristi romani, che a LERNIZ apparivano *sibi gemeli*, a SAVIGNY « personalità fungibili », e che un altro moderno, meno rispettoso, di cui non ricordo il nome, paragonava a « un reggimento di calmucchi, che non si distinguono l'uno dall'altro ». Noi invece siamo ancora sprofondati nella cultura europea del secolo dieannovesimo, che ha esaltato le individualità anche nel lavoro scientifico. Negli anni sessanta sono apparse alcune forti personalità scientifiche; ma non si può dire che abbiano formato allievi a loro immagine e somiglianza.

E del sistema concorsuale universitario che cosa pensa?

Come tutti, o quasi, lo giudico pessimo. I guasti sono irrimediabili. Tuttavia, nonostante l'università di massa, la scienza italiana del diritto dispone ancor oggi, sia nelle generazioni di mezzo sia in quelle giovani, di un complesso di studiosi di prim'ordine, che bisognerebbe in qualche modo far emergere, anche sul piano del prestigio sociale.

Possibili rimedi?

Il migliore, a mio avviso, sarebbe il sistema americano: creazione di quattro o cinque università di grande prestigio, con accesso limitato. Ma presuppone due cose difficilmente ottenibili in Italia: una forte iniziativa privata, convinta che l'« investimento » nella ricerca scientifica non è perdente; l'abolizione del sistema di stabilità dei professori. Quest'ultimo è un obiettivo certamente da perseguire, ma di lungo periodo. Diventerebbe irraggiungibile se l'università cadesse definitivamente in preda alla sindacalizzazione. L'altro sistema è quello tedesco: possibilità di differenziare entro certi limiti in base alle capacità di contrattazione del professore, dipendenti dal suo prestigio scientifico, i trattamenti dei docenti, non solo sul piano economico, ma anche su quello delle disponibilità organizzative. Ad ogni modo, qualche cosa bisogna fare entro breve termine. La carriera scientifica, per chi è veramente portato, è molto gratificante dal punto di vista della soddisfazione intellettuale. Ma non basta. In quanto è anche carriera accademica, è giusto che ad essa si chiedano soddisfazioni di tipo sociale ed

economico. Bisogna impedire che i migliori non possano avere queste soddisfazioni se non dall'esercizio intenso di un'attività professionale, che, se contenuta in misura ridotta, li può arricchire come studiosi, ma in misura eccessiva è destinata inevitabilmente a guastarli.

Ritorniamo alle scuole giustoristiche. Da diverse parti oggi si denuncia una diffusa faziosità accademica, che si esprimerebbe soprattutto nei comportamenti dei membri delle commissioni di concorso, ma anche nella selettività « a senso unico » dei riferimenti bibliografici nelle note a piè di pagina ed in altri fenomeni analoghi. Lei ritiene che tali fenomeni si manifestino oggi in misura superiore rispetto al passato?

La domanda non manca di fondamento in fatti reali, ma preferisco non pronunciarmi. Mi permetto di osservare una non lodevole inclinazione dei giovani a distribuire patenti mirate di autorevole, acuto, elegante, raffinato, fondamentale, e via di questo passo. Forse non conoscono il detto di GOETHE: « Wen jemand lobt, dem stellt er sich gleich »? Non manca poi qualche sprovveduto che cita, di seconda mano, SAVIGNY o JHERING, qualificandolo nel testo come « illustre autore ». Ricordo che, nel congratularmi a suo tempo con PERA per la nomina a direttore della Rivista, gli raccomandai di curare anche questo aspetto.

Più grave e meritevole di severa stigmatizzazione è il fenomeno, ormai diffuso, delle citazioni parziali, che omettono il riferimento a contributi, pur importanti, di certi autori. A volte l'omissione è frutto di ignoranza, di scarsa preparazione, di pigrizia, e quindi indice di inettitudine al lavoro intellettuale. Sovente, invece, è voluta, è una forma di arrogante disprezzo o noncuranza verso l'autore passato sotto silenzio, al quale viene negato il confronto dialettico: una forma dunque di disonestà intellettuale. È un fenomeno pericolosissimo, perché lacererà il delicato tessuto sociale che deve unire coloro che si dedicano alla scienza come professione, instaurando anche in questo settore della vita sociale il sistema dell'« andar per bande ». Non posso fare a meno di citarle un esempio: in un commentario al codice civile, recentemente edito dalla Utet, i giovani autori dei commenti agli articoli relativi ai fatti illeciti ignorano pun-

tighiosamente i contributi (ora raccolti in volume) di uno dei civili più intelligenti e preparati della generazione di mezzo, di cui oggi disponga l'Italia. Che cosa debbo pensare di questi giovani?

Le cadute di stile e di qualità sono forse anche una conseguenza dell'aumento della quantità. Il volume della produzione giuridistica italiana negli ultimi due decenni è aumentato a dismisura ed è molto superiore rispetto a quanto si pubblica sulla stessa materia all'estero.

In effetti sarebbe auspicabile che i direttori delle riviste si liberassero del complesso del fascicolo « grosso » e selezionassero il materiale con maggior rigore, in guisa da risparmiarci di leggere, per esempio, che il diritto agrario è ispirato al « *favor coltavoris* » o che il tal passo della sentenza commentata è « una *obiter dicta* ». Analoga raccomandazione ai direttori delle collane. In una breve monografia, recentemente pubblicata in una collana diretta da due autorevoli giuristi, ho letto che l'art. 1218 c.c. soffre una significativa eccezione nell'art. 1282, il quale attribuisce al creditore di pieno diritto gli interessi legali « a prescindere dalla colpa ». Il bello è che, due pagine più avanti, è riprodotto un brano di un accreditatissimo autore, il quale ricorda ciò che tutti sanno, cioè che gli interessi corrispettivi non hanno la loro ragion d'essere nell'inadempimento dell'obbligazione, e quindi la loro disciplina non deroga per niente all'art. 1218. È evidente che la monografia è entrata in collana senza pagare dazio.

A che cosa è dovuto questo decadimento?

Le cause di fondo, a mio modo di vedere, sono due. Anzi tutto è venuto meno il controllo intersoggettivo un tempo esercitato dalle recensioni. Le poche che si pubblicano di solito sono *pro amico*.

C'è un'eccezione, però: la rassegna annuale di dottrina di GIUGNI.

Si, è vero, e ne sia data lode a Gino GIUGNI, che oltre a tutto è uno scrittore molto piacevole. Ma la recensione in senso proprio, l'esame critico analitico del libro, come si faceva un

tempo, quello è un genere letterario quasi completamente scomparso.

La recensione non deve essere al servizio del proprio orgoglio individuale, né delle proprie amicizie, ma esclusivamente al servizio del progresso scientifico. Deve quindi essere rispettosa dell'autore recensito, della sua fatica e della sua persona. Chi ha vera vocazione di servitore della scienza rifugge da ogni tentazione di contrapposizione di sé ad altri, ma deve pure mettere in conto la possibilità che, nonostante tutto, una critica o un dissenso gli procurino qualche inimicizia.

Poi Lei accennava ad una seconda causa del degrado della letteratura scientifica.

Sì, l'altra causa del degrado è la mancata distinzione, nell'università di massa, di due categorie di professori: una formata da docenti non obbligati a pubblicare lavori scientifici originali, ma soltanto a conoscere bene la materia e a saperla insegnare; l'altra, più ristretta e rigorosamente selezionata, formata da studiosi dotati di capacità di ricerca scientifica, per i quali l'insegnamento dovrebbe essere limitato all'esposizione, di tipo seminariale, dei risultati dei propri studi, del materiale utilizzato e delle metodologie seguite. La separazione ridurrebbe notevolmente le pubblicazioni valorizzando quelle meritevoli. Una università di massa che non pratica questa separazione rischia di smarrire il concetto di università.

Passiamo all'« attualità » scientifica, al tema del congresso del maggio scorso dell'Associazione di diritto del lavoro: il diritto del lavoro negli ultimi trent'anni si è complessivamente allontanato o riavvicinato al diritto civile?

In una recente riflessione sul tema dei rapporti tra diritto civile e diritto del lavoro mi è parso di poter notare, conclusivamente, che la dottrina del diritto del lavoro si è fatta più avvertita dell'esigenza, tipicamente civilistica, di una corretta concettualizzazione sistematica dei propri risultati. Credo di poter confermare questa notazione, semmai con la raccomandazione di una considerazione più controllata delle clause generali, le quali non sono onnipotenti. Nei contenuti si può osservare, invece, un'accentuazione, del resto prevedibile e inevitabile, del distacco dai principi del diritto civile. Anche qui, pe-

rò, talvolta con forzature delle basi di partenza. Per esempio, dalla disciplina del contratto a termine e del contratto di formazione e lavoro, secondo cui, in difetto di forma scritta, il rapporto si considera come normale contratto di lavoro a tempo indeterminato, parte della giurisprudenza crede di poter indurre un principio generale del diritto del lavoro, del quale fa poi applicazione al contratto a tempo parziale, nel senso che, in caso di inosservanza dei requisiti formali prescritti dalla legge del 1984, il contratto si considera a tempo pieno. L'induzione è fondata su una confusione del concetto di tempo pieno col concetto di tempo indeterminato. Il guaio è che la contraria giurisprudenza della Cassazione, benché corretta sul piano dei principi, in quanto riduce la tutela del lavoratore all'art. 2126 c.c., è poco soddisfacente in linea di equità. Non ha tutti i torti l'esimio civilista che ha scritto di recente che chi vuole praticare il diritto civile, quando entra nel recinto del diritto del lavoro, stenta a trovare una bussola qualsiasi che gli consenta di distinguere cos'è il diritto e cos'è l'arbitrio.

Forse il diritto del lavoro fatica talvolta ad accongiarsi alla struttura binaria del sistema del diritto positivo, codificato sulla coppia diritto/torto. Il perenne contrasto con la categoria del contratto di scambio, ossia con la legge del mercato, lo espone alle sollecitazioni di un'altra « mano invisibile », identificabile in quello che è stato chiamato il paradosso dei diritti naturali o innati dell'individuo, che si definiscono indipendentemente dal concetto complementare di dovere. Questi diritti « prima del diritto », o diritti avanti-lettera, sono appunto il paradosso nascosto dietro il linguaggio di certe leggi e soprattutto di certe decisioni giudiziarie, attraverso il quale si comunica al diritto del lavoro l'inquietudine dell'uomo contemporaneo, che non può più sfuggire alla tecnica da lui creata e ai suoi imperativi di organizzazione del lavoro.

Quale potrebbe essere, oggi, una Sua raccomandazione metodologica ai giovani giuristi?

Una raccomandazione specifica potrebbe essere questa: proporsi l'obiettivo di integrare il diritto del lavoro in un più ampio ed equilibrato diritto dell'impresa. Su un piano più personale vorrei ripetere un ammonimento che ho sentito da un colto e sensibile collega proprio in una conferenza a giovani do-

centi: « Il pensare bene, secondo corretti ragionamenti e verità relative sufficientemente dimostrate, è il cominciamento della morale ». Se non temessi di apparire pedante, aggiungerei una citazione dalle *Considerazioni inattuali* di NIETZSCHE: « L'uomo che non vuole appartenere alla massa non deve far altro che cessare di essere accomodante verso se stesso ».

Tra i temi sui quali l'impostazione metodologica ha un'importanza più evidente c'è quello della qualificazione del rapporto di lavoro: qui oggi si registra la dialettica più vivace tra approccio sistematico e approccio topico, problematico; che si esprime, poi, nella dialettica tra metodo stilistico e metodo tipologico.

Il metodo tipologico è una delle forme del pensiero problematico, il quale serve a trovare ipotesi razionalmente fondate di soluzione di un problema pratico. È dunque un procedimento euristico, non un procedimento di verifica o, meglio, di convalidazione. Quest'ultima deve esser fatta con i modi e le categorie del pensiero sistematico.

In tema di qualificazione, in un Suo scritto di alcuni anni or sono si legge un accenno alla necessità o possibilità di rinunciare ad una nozione unitaria del lavoro subordinato, sul quale da tempo avrei voluto chiedere qualche cosa di più; e penso non soltanto io.

Con quell'accenno intendevo più o meno ciò che intende Lei nel Suo libro: un'articolazione della categoria del lavoro subordinato in una pluralità di fattispecie, aventi un nucleo concettuale comune, ma non riducibili a una definizione unitaria, cioè integrate da altri elementi variabili. Recentemente, in un breve intervento a un convegno di studi, ho creduto di individuare l'elemento comune in ciò, che il prestatore di lavoro mette a disposizione il suo tempo (in una certa misura convenuta) per gli scopi della controparte. È un'idea tutt'altro che nuova (è diffusa nella dottrina tedesca), ma mi è sembrata riemergere dalla recente sentenza della Cassazione sui « Pony express ».

Mi rendo conto che questo elemento non è ravvisabile nel lavoro a domicilio. Ma questa figura è sempre stata considerata a sé stante e fatta oggetto di una autonoma disciplina organica.

Da noi ha sostenuto la stessa cosa Renato CORRADO negli anni Cinquanta e poi nel Trattato.

Si; però oggi non si può considerare l'elemento della messa a disposizione del proprio tempo come necessario e sufficiente perché si configuri il lavoro subordinato: è soltanto elemento necessario, in quanto essenziale. Le singole articolazioni della categoria sono poi individuate da altri elementi, via via differenti. Non si può, oggi, misurare tutte le forme di rapporto di lavoro sull'art. 2094, che ne definisce una soltanto, ancorché quella sociologicamente più importante. Per alcune articolazioni diverse il criterio può essere quello che si desume dalla legge del 1981 sul lavoro sportivo: un criterio eminentemente quantitativo. Lei limita l'utilizzabilità di questo criterio alle prestazioni altamente professionalizzate. In linea di diritto positivo sono d'accordo. Ma *de iure condendo* il problema si pone anche per le prestazioni di servizi scarsamente qualificati, quando sono limitate a poche ore settimanali. Non è però un problema di facile soluzione.

Come vede il rapporto tra diritto del lavoro privato e pubblico?

Come il fumo negli occhi. Penso che diventeranno due sub-materie con scarsa comunicazione tra loro.

A meno che il legislatore non riconduca il pubblico impiego nell'ambito del diritto del lavoro privato.

Non ci conterei molto. Per la riuscita di un'operazione del genere occorre un governo che abbia la forza di affrontare un duro scontro con i sindacati pubblici e di vincere. Allo stato l'operazione mi sembra concepita in modo da cumulare i privilegi di cui oggi gode l'impiegato pubblico, in primo luogo l'immovibilità, con i benefici che deriverebbero dalla disciplina privatistica, in primo luogo l'assenza di vincoli formali in materia retributiva e di inquadramento, oppure, per fare un altro esempio, l'applicabilità dell'art. 2103 c.c., che scardinerebbe la regola del pubblico concorso per il passaggio alle qualifiche superiori. Temo che i fautori della privatizzazione abbiano scordato l'art. 98, primo comma, Cost.

Come giudica, nel loro complesso, gli interventi legislativi in materia di lavoro di questa legislatura che volge al termine?

A questa domanda non posso dare una risposta articolata. Mi pare di poter osservare che la recente legislazione, soprattutto la l. n. 233 del 1991, abbia abbandonato lo spirito pragmatico della legislazione dell'emergenza e sia tornata a caratterizzarsi in un senso fortemente ideologizzato. Non discuto l'ideologia, ma la traduzione in termini tecnici mi sembra talvolta difficilmente razionalizzabile, e per giunta si intravede qualche buco nero, come quello dell'art. 18, primo comma, della legge citata, e anche qualche trasgressione dei limiti del buon senso, come nella proporzione numerica che definisce il licenziamento per riduzione del personale ai sensi dell'art. 24. In una unità produttiva medio-grande cinque licenziamenti nell'arco di centoventi giorni sono un fatto fisiologico.

Vede un ritorno di ideologizzazione anche nella legge del 1990 sui licenziamenti individuali?

L'indistinzione con cui procedono il quarto e il quinto comma dell'art. 1 mi fa pensare che la mano invisibile, cui prima ho accennato, non sia rimasta inoperosa, sotto specie dell'ideologia giusnaturalistica della *job property*. La razionalità del sistema positivo, impostata sulla critica dei mezzi (mentre al diritto naturale importano soltanto i fini), vorrebbe che si distinguessero almeno a seconda che il lavoratore licenziato abbia o no trovato nel frattempo un impiego soddisfacente. A parte questa cecità della norma per la condizionatezza dei mezzi prescelti di tutela del lavoratore, mi preoccupa il pericolo di abusi del beneficio delle quindici mensilità aggiuntive (una somma in molti casi ragguardevole), specialmente nel settore dell'avviamento obbligatorio al lavoro degli invalidi.

Un'ultima domanda: che cosa può dirci della sua esperienza di giudice costituzionale?

È un'esperienza di grande interesse e ricca di soddisfazioni, con qualche limite. Di più non posso dire.

Le opere civilistiche di Luigi Mengoni a cui si fa riferimento nell'intervista sono, in ordine cronologico, le seguenti:

- *L'acquisto « a non domino »*, Milano, Vita e Pensiero, 1948;
- *La divisione testamentaria*, Milano, Giuffrè, 1950;
- *Obbligazioni « di risultato » e obbligazioni « di mezzi »* (studio critico), *RDComm*, 1954, I, 175-209, 280-320, 366-396;
- *Successioni per causa di morte*, nel *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da A. Cicu e F. Messineo, continuato da L. MENGONI: vol. I, *Successione legittima*, Milano, Giuffrè, 1^a ed. 1961; 4^a ed. 1990; vol. II, *Successione necessaria*, Milano, Giuffrè, 1^a ed. 1967, 3^a ed. 1992;
- *Gli acquisti « a non domino »*, Milano, Giuffrè, 1^a ed. 1962, 3^a ed. 1975;
- gli scritti sul metodo ripubblicati in *Diritto e valori*, Bologna, Il Mulino, 1985; nonché in *Jus*, 1985, 469-474, e in *RCDP*, 1986, 5-19; 1990, 7-24, 263-270.
- *Responsabilità contrattuale*, *Enc. dir.*, XXXIX, 1988, 1072-1099.
- *Dogmatica giuridica*, *Enc. giur.*, XII, 1989, 1-9.

Sull'opera di Luigi Mengoni in qualità di giudice costituzionale segnaliamo lo studio di M. Bessi, *Redattore Mengoni: problema e sistema nelle sentenze della Corte Costituzionale*, *RCDP*, 1991, 367-422.